

VERBALE DI ACCORDO
PERSONALE INQUADRATO NELLA 3^ AREA PROFESSIONALE

Il giorno 11/05/2001

fra

la Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo S.p.a., di seguito denominata "Cassa",

e

le Rappresentanze Sindacali Aziendali delle OO.SS.LL.:

- Federazione Autonoma Bancari Italiani (FABI)
- Federazione Italiana Bancari e Assicurativi (FIBA/CISL)
- Federazione Italiana Sindacale Assicurazioni e Credito (FISAC/CGIL)
- Unione Italiana Lavoratori Credito e Assicurazioni (UILCA/UIL)

premesse che:

- nell'ambito del CCNL 11/7/1999 le Parti nazionali hanno definito un nuovo sistema di classificazione del personale destinatario del CCNL ACRI 19/12/1994 già appartenente alle categorie, qualifiche e gradi del personale impiegatizio, subalterno ed ausiliario
- tale sistema si articola su tre aree professionali omogenee, nel cui ambito sono individuati livelli retributivi, corredati da corrispondenti profili professionali esemplificativi
- con effetto da 1/1/2001, la Cassa ha provveduto ad inserire i lavoratori come sopra inquadrati nelle predette aree professionali e nei relativi livelli retributivi, in applicazione della "tabella di corrispondenza" inserita nel richiamato CCNL 11/7/1999
- la nota a verbale dell'art. 4 del CIA 19/12/1991, così come sostituito dall'Accordo aziendale 13/7/1996 per il rinnovo del CIA 19/12/1991 stesso, stabilisce - ai fini economico-normativi del CCNL e del contratto integrativo aziendale - il seguente rapporto fra gradi delle tabelle nazionali e gradi delle tabelle aziendali per il personale della categoria impiegati::

tabelle nazionali	tabelle aziendali
capo ufficio	{ grado 1°B grado 1°C
vice capo ufficio	grado 2°
capo reparto	=
impiegato di grado superiore al minimo	grado 3°
impiegato di grado minimo	grado 4°
- le novità introdotte dal CCNL 11/7/1999 e l'assenza nelle tabelle aziendali di cui nel CIA sopra richiamato dell'ex grado nazionale di capo reparto e la distinzione aziendale dell'ex grado nazionale di capo ufficio in due diversi gradi (grado 1° C e grado 1°B), pone una articolata serie di problematiche di coordinamento tra le diverse normative

le Parti, avuto presente quanto stabilito in materia dal Protocollo per il personale delle banche già destinatarie del CCNL ACRI allegato al CCNL 11/7/1999

hanno convenuto quanto segue:

Personale assunto anteriormente all'1/11/1999 (data convenzionale di stipula del CCNL 11/7/1999)

1. a parziale deroga delle norme stabilite dal CCNL 11/7/1999, con effetto da 1/1/2001, tutto il personale inquadrato alla data del 31/12/2000 nella categoria impiegati viene inquadrato secondo la seguente tabella di corrispondenza :

TABELLA DI CORRISPONDENZA - 3^a area professionale

INQUADRAMENTO al 31/12/2000	ATTUALE INQUADRAMENTO 3 ^a area professionale	NUOVO INQUADRAMENTO 3 ^a area professionale	
		Inquadramento del personale	Tabelle retributive nazionali applicabili
Imp. gr.sup. al minimo (gr. 3°)	1° livello retributivo	1° livello retr.	1° livello retr.
Capo reparto	2° livello retributivo		
Vice capo ufficio (gr. 2°)	3° livello retributivo	2° livello retr.	3° livello retr.
Capo ufficio (gr. 1°C)	4° livello retributivo	3° livello retr.	4° livello retr.
Capo ufficio (gr. 1°B)	4° livello retributivo	4° livello retr.	4° livello retr.


2. Premesso che a tale personale erano riconosciute le particolari erogazioni previste nel CIA 19/12/1991, così come modificato dall'Accordo aziendale 13/7/1996 per il rinnovo del CIA stesso, definite "differenza aziendale" e "carica aziendale"; di seguito indicate:

- L. 45.000, per gli impiegati di grado 1°C e gli e gli impiegati di grado 1°B, quale maggiorazione per coloro che abbiano ottenuto la qualifica di "sufficiente" nel grado per 3 anni consecutivi
- L. 80.000 quale assegno integrativo dell'indennità di carica aziendale per gli impiegati di grado 1°B
- L.95.000 quale maggiorazione dell'assegno integrativo dell'indennità di carica aziendale dopo 6 anni di anzianità nel grado 1° B con qualifiche non inferiori a "buono"

con effetto dall'1/1/2001, tali importi vengono aggiornati e sostituiti, invariato il resto, dalla cifra risultante moltiplicando la voce nazionale stipendio 3^a area professionale - 4° livello retributivo rispettivamente per:

- 1,20% - quale maggiorazione per il personale della 3^a area professionale 3° e 4° livello retributivo che abbiano ottenuto la qualifica di "sufficiente" nei suddetti livelli per 3 anni consecutivi
- 2,30% - assegno integrativo dell'indennità di carica aziendale per il personale della 3^a area professionale 4° livello retributivo
- 2,75% - maggiorazione dell'assegno integrativo dell'indennità di carica aziendale dopo 6 anni di anzianità nel 4° livello retributivo con qualifiche non inferiori a "buono"

3. In materia di automatismi continuano a trovare applicazione le normative contenute nell'art. 10 CCNL ACRI 19/12/1994 e nell'art. 19 del CIA 19/12/1991, così come sostituito dall'Accordo aziendale 13/7/1996 per il rinnovo del CIA stesso.



Personale assunto successivamente all'1/11/1999 (data convenzionale di stipula del CCNL 11/7/1999)

1. Al personale di cui al presente titolo vengono integralmente applicate le norme in materia di sistema di classificazione, sviluppo di carriera, automatismi e trattamento economico introdotte dal CCNL 11/7/1999

--- 000 ---


Le Parti si danno atto che le intese odierne verranno inserite nel prossimo contratto integrativo aziendale avendo esaurito completamente le richieste sindacali in materia di correlazione tra vecchi e nuovi inquadramenti della 3^a area professionale e relativi trattamenti economici, i cui oneri verranno computati nei costi relativi alla suddetta contrattazione

Per la Cassa di Risparmio di Padova e
Rovigo S.p.a:



Per le Rappresentanze Sindacali Aziendali:

- FABI
- FIBA/CISL
- FISAC/CGIL
- UILCA/UIL



Padova, 11/05/2001

Alla
Cassa Risparmio PD-RO S.p.A.

In relazione a quanto convenuto con verbale di accordo firmato in data odierna in materia di inquadramenti del personale della 3^a area professionale, le scriventi OO.SS. dichiarano di rinunciare alle pretese avanzate nei confronti della Cassa con i ricorsi ex art. 28 L. 300/1970 presentati al Giudice del Lavoro del Tribunale di Padova sull'argomento in oggetto, dichiarando di non aver null'altro a pretendere in relazione alle richieste in tale ricorso avanzate, rinunciando quindi agli atti e all'azione.

Distinti saluti

Le Rappresentanze Sindacali Aziendali

FABI - FIBA/CISL - FISAC/CGIL - UIL/CA/UIL
